

CONVENZIONE
PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN ORTOPEDIA PRESSO IL
P.O. DI TARQUINIA

Tra

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, (di seguito ASL Viterbo) con sede legale in Via Enrico Fermi n. 15 – 01100 Viterbo, CF e P.I. 01455570562, rappresentata dal Commissario Straordinario, Dott. Egisto Bianconi, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede della stessa;

E

L'Azienda Sanitaria Roma 4 (di seguito ASL Roma 4) con sede in Via di Terme di Traiano n.39/A – 00053 Civitavecchia, CF e P.I. 04743741003, rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa Cristina Matranga, elettivamente domiciliata per la carica presso la sede aziendale;

PREMESSO CHE

- la ASL di Viterbo - al fine sopperire alla gravissima carenza di Medici Ortopedici ed assicurare l'espletamento di prestazioni ortopediche, legate soprattutto agli accesso in pronto soccorso, presso il P.O. di Tarquinia per il periodo da giugno 2023 a settembre 2023, mesi nei quali, trattandosi di località marittima, è solito verificarsi un incremento significativo del bacino di utenza dell'Ospedale predetto con conseguente aumento del numero di accessi al pronto soccorso soprattutto per patologie ortopediche - ha richiesto a tutte le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio di manifestare la propria disponibilità alla stipula di una Convenzione per lo svolgimento delle prestazioni di cui trattasi;
- la ASL Roma 4 si è resa disponibile ad erogare le prestazioni in argomento, autorizzando altresì i Dirigenti Medici Ortopedici individuati a svolgere le prestazioni presso il P.O. di Tarquinia a partire dal 26/06/2023, nelle more della formalizzazione del presente Accordo;
- le Parti perseguono il preminente interesse pubblico ed operano nel reciproco interesse dell'ampliamento e del miglioramento della capacità di assistenza sanitaria;
- l'art. 15 della L. n. 241/1990 e s.m.i. prevede espressamente che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Art. 1- Premesse

Le premesse si intendono parte integrante dell'atto.

Articolo 2 – Finalità

La ASL Viterbo e la ASL Roma 4 costituiscono, con il presente Atto, un accordo convenzionale avente per oggetto l'effettuazione, da parte di Dirigenti Medici Ortopedici della ASL Roma 4, di prestazioni specialistiche in Ortopedia, collegate soprattutto agli accessi in Pronto Soccorso, presso il P.O. di Tarquinia, al fine di fronteggiare la grave carenza del personale sanitario predetto e garantire l'erogazione dei LEA.

Tale accordo regola i termini e le modalità di collaborazione tra le due Aziende.

Art. 3 – Modalità operative

La ASL Roma 4 si impegna a garantire alla ASL Viterbo le prestazioni professionali di cui al precedente art. 2, da svolgere a cura di Dirigenti Medici Ortopedici disponibili ad effettuare le prestazioni ed individuati dalla ASL Roma 4.

I professionisti designati, in particolare, presteranno le attività oggetto della presente Convenzione al di fuori del proprio impegno istituzionale dovuto alla ASL Roma 4, ai sensi degli artt.115 -117 del CCNL 2016-2018 della Dirigenza Medica e Veterinaria e del D.lgs. n. 66/2003 in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, utilizzando gli spazi, le apparecchiature e il materiale di consumo messi a disposizione dall'Azienda, con un impegno orario che non contrasti con l'attività istituzionale e compatibile con i limiti della vigente normativa, garantendo un impegno settimanale massimo di 6 (sei) turni da 6 (sei) ore ciascuno.

Art. 4 – Referenti

Ciascuna delle parti indica un Referente per le attività cliniche dell'accordo. Al Referente compete di rappresentare la Parte che l'ha designato per le attività attuative del presente accordo, nonché di monitorare costantemente quanto scaturito con l'entrata in vigore dello stesso.

Il Referente per le attività cliniche della ASL di Viterbo è il Dr. Fabrizio Lucarini (e-mail fabrizio.lucarini@asl.vt.it).

Il Referente per le attività cliniche della ASL Roma 4 è il Direttore della U.O.C. Ortopedia, Dr. Carmelo D'Arrigo (e-mail: carmelo.darrigo@aslroma4.it).

Articolo 5 – Aspetti economici dell'accordo

Per le prestazioni erogate, come individuate nel presente accordo, la ASL di Viterbo si impegna a versare un corrispettivo così determinato:

- € 80,00 oltre Irap di legge per ogni ora di presenza;
- rimborso spese di viaggio, pari a 1/5 del costo della benzina nel mese di riferimento e con

rendicontazione dei giorni in cui avviene da parte dei professionisti

Articolo 6 – Procedure di addebito e controllo

I Dirigenti Medici che hanno espletato le attività di cui all'art.1 provvederanno a compilare il modulo allegato alla presente convenzione indicante i turni eseguiti e le ore di presenza, opportunamente firmato dagli stessi e controfirmato dal Direttore Responsabile della U.O.C. di Ortopedia del P.O. di Tarquinia presso cui viene effettuata la prestazione e dalla Direzione Sanitaria del P.O. di Tarquinia.

La Direzione Sanitaria del P.O. di Tarquinia invierà mensilmente alla U.O.C. Affari Generali della ASL di Viterbo i moduli certificati che saranno trasmessi alla ASL Roma 4 per la rendicontazione e per la successiva emissione della fattura elettronica, previa acquisizione dell'ordine elettronico emesso, ai sensi del DM del 07.12.2018, art. 3 comma 4, dalla ASL di Viterbo.

L'ASL di Viterbo provvederà a versare entro il trimestre successivo a quello di riferimento le somme spettanti alla ASL Roma 4 risultanti dalla fattura elettronica tramite bonifico bancario intestato alla ASL Roma 4 – **IBAN: IT03A01005390400000008000**.

Il corrispettivo sarà riversato dalla ASL Roma 4 al personale avente diritto quale prestatore della consulenza, solo in seguito all'avvenuto incasso delle somme e all'esito della detrazione dal ricavo della quota prevista a titolo di ristoro costi generali aziendali, detratti inoltre gli oneri riflessi a carico dell'Azienda

Articolo 7 – Durata

In considerazione della situazione di estrema urgenza di acquisire le prestazioni professionali di cui trattasi, a causa dell'inizio della stagione estiva, si dà atto che l'avvio delle attività è stato autorizzato nelle more della stipula del presente Accordo a decorrere dal 26/06/2023. La presente Convenzione avrà scadenza il 30/09/2023, con facoltà di recesso anticipato al venir meno delle condizioni che hanno determinato la necessità della stipula. Il recesso sarà esercitato in forma scritta con preavviso di almeno 15 giorni.

Articolo 8 – Aspetti Assicurativi

L'ASL Viterbo si assume l'onere connesso alla copertura dei rischi per responsabilità civile verso terzi derivante dallo svolgimento delle attività oggetto del presente atto, ai sensi della legge 24/2017.

La ASL Roma 4 provvede, inoltre, alla copertura assicurativa inerente all'utilizzo del mezzo di trasporto, se preventivamente autorizzato.

L'ASL di Viterbo garantisce le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza (D. Lgs. n.81/2008) sollevando l'ASL Roma 4 da qualsiasi onere

relativo.

Articolo 9 – Codice di comportamento

I Dirigenti medici interessati, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, sono tenuti a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165" di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62.

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, si procederà alla risoluzione o decadenza del rapporto, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di condotta.

Per tutta la durata del rapporto, inoltre, i professionisti che eseguiranno le prestazioni, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, sono tenuti al rispetto di tutti i Regolamenti aziendali vigenti, consultabili sul sito della ASL Viterbo (www.asl.vt.it);

Articolo 10 – Revisione dell'accordo

Le parti si impegnano ad una revisione ed integrazione della presente convenzione qualora intervengano nuove disposizioni legislative e/o ad eventuali esigenze che potranno emergere nel corso della applicazione. In ogni caso qualsiasi eventuale modifica alla presente convenzione, dovrà essere preventivamente concordato dalle Parti e formalizzato con apposito atto integrativo.

Articolo 11 – Protezione dei dati personali

Con riferimento al trattamento dei dati dei medici specialisti individuati dall'art. 2 della presente convenzione, le Parti, nel perimetro della propria autonomia, mantengono la rispettiva qualifica di titolari autonomi del trattamento ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – di seguito per brevità semplicemente "GDPR") e si impegnano al rispetto delle disposizioni della normativa comunitaria e nazionale.

Con riferimento all'attività svolta da parte degli specialisti ed al contestuale trattamento dei dati personali e particolari raccolti e/o ottenuti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione è dovere del professionista stesso conformarsi agli obblighi di segreto professionale e di riservatezza circa i processi produttivi, i prodotti o le altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento dell'attività.

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo nominerà, con separato atto, i singoli professionisti coinvolti quali autorizzati al trattamento dei dati personali necessari per l'espletamento delle attività oggetto del rapporto convenzionale e per la durata del medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679, art. 2-quaterdecies del D.lgs. n. 196 del 2003, modificato dal D.lgs. 101

del 2018 e artt. 8 e 9 del Regolamento Aziendale per la Protezione dei Dati Personali(Deliberazione n. 1334/2022), secondo lo schema di cui all'allegato 2 del medesimo Regolamento.

Art. 12 - Sottoscrizione della convenzione

La sottoscrizione della presente convenzione avviene in modalità elettronica mediante dispositivo digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. e scambiata tra le parti medesime a mezzo di posta elettronica certificata – PEC.

Le spese per l'imposto di bollo sono a carico della ASL di Viterbo.

Il presente è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, con oneri a carico della parte richiedente la registrazione.

Art. 13 - Comunicazioni relative alla Convenzione

Tutte le comunicazioni relative all'esecuzione della presente convenzione dovranno avvenire in forma scritta e dovranno essere rese a mezzo Pec.

Art. 14 – Controversie

Le parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente convenzione mediante bonario componimento.

Nel caso in cui la controversia non venga risolta positivamente le parti espressamente convengono competente, in via esclusiva, il Foro di Viterbo.

Letto, approvato e sottoscritto

lì,

Azienda Sanitaria Locale di Viterbo
Il Commissario Straordinario
Dott. Egisto Bianconi

Azienda Sanitaria Locale Roma 4
Il Direttore Generale
Dott.ssa Cristina Matranga

Oggetto: Attività in convenzione.

Si comunica che nel mese di _____ il dott. _____ si è recato presso la Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, al fine di erogare le attività previste in convenzione.

Le attività suddette sono state prestata con le seguenti modalità che rientrano nel disposto della convenzione che disciplina le attività stesse.

| GIORNO | ORARIO |
|---------------|------------------------|
| _____ | Dalle _____ alle _____ |

Il Dirigente Medico

(Firma e Timbro)

Il Direttore UOC Ortopedia ASL di Viterbo

(Firma e Timbro)

Direzione Sanitaria del P.O. di Tarquinia
